



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/07/2023 (punto N 14)

Delibera

N 850

del 24/07/2023

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Applicazione articolo 8, comma 1 lettera c), della Legge Regionale 18 dicembre 2017 n.73.
Riduzione della resa produttiva di vino a DOCG Chianti per la vendemmia 2023.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

Visto in particolare l'articolo 167 del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

Visto, in particolare, l'articolo 39, comma 2 della citata Legge n. 238/2016 nel quale è stabilito che le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come vino a denominazione di origine ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino, per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

Considerato altresì che, ai sensi del citato articolo 39, comma 2 della Legge n. 238/2016, le Regioni possono consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione della resa massima classificabile anche mediante il declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017 n. 73, avente per oggetto "Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo";

Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera c) della sopracitata Legge Regionale in cui si dispone che la Giunta Regionale, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali, per conseguire l'equilibrio di mercato, può ridurre la resa massima di vino di una determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro, e la relativa resa di trasformazione in vino, stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione; può essere consentito ai produttori di ottemperare a tale riduzione della resa anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 30 gennaio 2023, n. 59 avente per oggetto “Modificazioni ed integrazioni alla Deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018 n.103“Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”, ed in particolare il punto 17.1 dell'allegato A, in cui si dà attuazione all'articolo 8, comma 1 della Legge Regionale 73/2017 sopra citata;

Vista la richiesta del Consorzio Vino Chianti, pervenuta a questa Regione in data 23 giugno 2023 (protocollo della Regione Toscana n. 0301818), e sostituita con pec del 5 luglio 2023 (protocollo Regione toscana n. 0325885) con la quale, relativamente alla vendemmia 2023, viene proposto quanto segue:

- a) di applicare la riduzione del 10% delle rese produttive di uva atta a divenire vino a DOCG Chianti, Chianti con riferimento alle sottozone e Chianti Superiore;
- b) di applicare la riduzione del 10% di cui alla precedente lettera a) anche alle rese per ceppo di cui all'articolo 4.6 del vigente disciplinare di produzione della denominazione Chianti;
- c) che i quantitativi di uva eccedenti quelli rivendicabili come vino a DOCG Chianti (il cosiddetto esubero di produzione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) della Legge n. 238/2016), vengano calcolati sulle rese massime previste dal disciplinare di produzione del vino a DOCG Chianti;
- d) che l'esubero di produzione di cui alla precedente lettera c) nonché la quantità di uva derivante dalla riduzione delle rese di cui alle precedenti lettere a) e b), possano essere destinati alla produzione di vini a DOC e ad IGT, nel rispetto dei relativi disciplinari di produzione;

Considerato che dalla documentazione trasmessa dal Consorzio, sulla situazione produttiva e commerciale del vino a DOCG Chianti, emerge che anche per la vendemmia 2023 è necessario contenere la resa produttiva dei vini in questione, al fine di stabilizzare il mercato attraverso un riequilibrio fra domanda e offerta, riequilibrare gli andamenti delle produzioni con quello delle vendite, per mantenere almeno i correnti livelli di prezzi dello sfuso ad un livello da coprire almeno i costi di produzione, sostenuti dalla fase produttiva della filiera;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della citata legge regionale n.73/2017, in data 18 luglio 2023, sono state effettuate le consultazioni con le organizzazioni professionali agricole e cooperative, che hanno espresso la loro condivisione in merito alla proposta avanzata dal Consorzio;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta avanzata dal Consorzio Vino Chianti nella nota sopra citata;

a voti unanimi

DELIBERA

1) di accogliere, per le motivazioni sopra esposte, la richiesta avanzata dal Consorzio Vino Chianti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 dicembre 2017 n. 73 per la vendemmia 2023, volta ad ottenere la riduzione del 10 % delle rese ad ettaro e delle rese per ceppo, dell'uva atta a divenire vino a DOCG Chianti, Chianti con riferimento alle sottozone e Chianti Superiore;

2) di stabilire, per la vendemmia 2023, i seguenti limiti produttivi:

a) Impianti con densità pari o superiore a 4.000 ceppi per ettaro

tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha
Chianti	9,90
Chianti Colli Aretini	8,55
Chianti Colli Fiorentini	8,10
Chianti Colli Senesi	8,10
Chianti Colli Senesi Riserva	8,10
Chianti Colline Pisane	8,55
Chianti Montalbano	8,55
Chianti Montespertoli	8,55
Chianti Rufina	8,55
Chianti Superiore	8,55

b) Impianti con densità inferiore a 4.000 ceppi per ettaro

tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha
Chianti	8,10
Chianti Colli Aretini	7,20
Chianti Colli Fiorentini	7,20
Chianti Colli Senesi	7,20
Chianti Colli Senesi Riserva	7,20
Chianti Colline Pisane	7,20
Chianti Montalbano	7,20
Chianti Montespertoli	7,20
Chianti Rufina	7,20
Chianti Superiore	6,75

3) di stabilire che il limite massimo di uve per ceppo, di cui al punto 4.6 del vigente disciplinare di produzione della denominazione Chianti, è ridotto a 2.70 chilogrammi;

4) di stabilire che i quantitativi di uva eccedenti quelli rivendicabili come vino a DOCG Chianti (il cosiddetto esubero di produzione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) della Legge 238/2016), vengano calcolati sulle rese massime previste dal disciplinare di produzione della denominazione Chianti;

5) di stabilire che l'esubero di produzione, calcolato nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 4), nonché la quantità di uva derivante dalla riduzione della resa di cui ai precedenti punti 2) e 3), possano essere destinati alla produzione di vini a DOC e ad IGT, purché vengano rispettati i requisiti e le condizioni previste dai relativi disciplinari di produzione;

6) di incaricare il Consorzio Vino Chianti di provvedere al monitoraggio delle produzioni e delle vendite in relazione alla riduzione delle rese adottata con il presente atto, e di darne compiuta informazione alla competente struttura della Giunta regionale;

7) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
SCALACCI ROBERTO